

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione prende il nome di GRUPPO DSM (DISFUNZIONI del SISTEMA di MOVIMENTO).

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano (MI), via Ponale 6 - Italia e potrà istituire sedi secondarie distaccate.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- promuovere e diffondere la conoscenza dei concetti e dei principi delle Sindromi e delle Diagnosi da Disfunzioni del Movimento secondo Shirley Sahrman e associati
- promuovere e incoraggiare lo studio e la ricerca delle Sindromi e delle Diagnosi da Disfunzioni del Movimento mediante ogni strumento più utile e opportuno ivi compresi gli scambi internazionali di studio con ospedali, Università e centri specializzati nel settore;
- promuovere la formazione e la divulgazione a tutti i livelli, presso comunità medico-scienti- fiche, associazioni e la popolazione;
- favorire scambi di idee ed esperienze tra professionisti italiani e stranieri interessati a questo campo;
- promuovere convegni manifestazioni, produrre e distribuire riviste, bollettini e altri strumenti culturali e di incontro; organizzare manifestazioni per raccolte di fondi a sostegno delle iniziative di studio e ricerca.

- Attività di docenza e della didattica è definita, stilata e modificata solo dai docenti senior attraverso apposito regolamento.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ART. 5 - PROVENTI

I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari che siano accettati da Consiglio Direttivo e non contrastino in alcun modo con gli scopi statutari.

I beni e i proventi di cui sopra costituiscono il Patrimonio dell'Associazione e non possono essere restituiti o distribuiti.

L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione di ogni anno, se non necessita il loro reinvestimento nel Patrimonio associativo, dovranno essere accantonati per le iniziative che verranno programmate nell'anno successivo.

ART. 6 - SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

I soci si distinguono in fondatori, effettivi, ordinari, sostenitori e onorari.

Oltre ai soci fondatori sono associati effettivi coloro che:

- siano in possesso di titolo professionale di fisioterapista secondo le leggi vigenti;
- abbiano concluso la formazione completa e abbiano superato un esame di idoneità dal momento dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

- abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sono soci ordinari coloro che:

- siano in possesso di titolo professionale abilitante la professione di fisioterapista o di Medico Chirurgo secondo le leggi vigenti;
- abbiano intrapreso il percorso formativo;
- abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che abbiano raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario e accettino di far parte dell'Associazione. Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione, eccetto quanto previsto dagli articoli 7 e 8 per ciò che concerne l'eleggibilità all'interno del Consiglio Direttivo e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote non sono trasferibili né rivalutabili nel corso dell'anno sociale.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, o violazione del presente Statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

Solo i soci effettivi hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

I soci ordinari, sostenitori e onorari non hanno diritto di voto né capacità elettorale.

Lo status di socio sostenitore od onorario è compatibile con quello di socio ordinario ed effettivo: in tal caso l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

È inoltre dovere di tutti gli associati:

- versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativa;
- partecipare alla vita associativa.

L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale.

I soci ordinari ed effettivi, senza interruzione del rapporto, possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione su delibera motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione con maggioranza assoluta nel caso di gravi mancanze ed espulsione.

Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 6.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Proviviri e il Collegio dei Revisori, ove nominato.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina dei Proviviri;

- alla nomina del Collegio dei Revisori (ove nominato);
- sugli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso esposto presso la sede dell'associazione e posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Per quanto concerne l'elezione del Consiglio Direttivo è possibile esprimere tre preferenze.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, dei Proviviri o del Collegio dei Revisori (ove nominati), conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, la delibera di scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sia in prima che in seconda convocazione devono essere approvate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori.

L'assemblea nominerà tre Proviviri, che potranno essere scelti anche tra non soci, cui dovrà essere affidata ogni controversia dovesse nascere tra i soci e tra questi e l'Associazione. In caso di mancata conciliazione i Proviviri hanno funzione di

collegio arbitrale e decideranno la controversia sulla base delle domande delle parti. I Proviviri nominati dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, scelti tra i soci fondatori. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai soci fondatori tramite l'espressione di tre preferenze.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

ART. 13 - PRESIDENTE - TESORIERE - SEGRETARIO

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea

provvede a nominare il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La carica di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Tesoriere, con firma disgiunta dal Presidente e da un Consigliere, ha facoltà di aprire, chiudere e operare sui conti correnti bancari e postali.

ART. 14 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea e il bilancio approvato devono essere a disposizione dei soci previa richiesta al Segretario.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per le cause previste dal Codice

Civile, per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

In ogni caso lo scioglimento comporterà da parte dell'Assemblea, o, in caso di sua inattività, da parte del Consiglio Direttivo, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione della destinazione del patrimonio sociale residuo. In mancanza di tale delibera il Patrimonio sarà destinato ad associazioni no profit.

ART. 16 – PROBIVIRI

Vengono eletti nel collegio dei Proviviri persone che, godendo di particolare stima e prestigio per la loro esperienza, capacità ed approvata onestà, avranno il compito di dare pareri, giudicare l'andamento dell'Associazione, esercitare funzioni conciliative tra parti in contrasto.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora venga ritenuto necessario, l'assemblea nomina un Collegio dei Revisori che dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci.

Il Presidente del Collegio viene designato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

I tre componenti del Collegio dei Revisori che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno il compito di:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;

- esaminare i libri contabili e i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
- redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio dei Revisori uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 18. - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile e quelle in materia di enti non commerciali.